



COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 del 29/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2025.**

Nell'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile alle ore 20:00, nella SEDE COMUNALE, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Presente	Assente
ZA GARIBALDI CRISTIANO	X	
MANITTA BRUNO	X	
ZECCOLA VALENTINA		X
FELTRIN BARBARA	X	
GRAMONDO GIANLUCA	X	
BREGOLIN FRANCESCO	X	
MESSICO SABRINA	X	
SPANDRE LUCA	X	
BRUNAZZI VERONICA	X	
BELLACICCO MARCELLO	X	
BORGHI ELISABETTA	X	
PARRELLA FRANCESCO	X	
CAVALLERI MICAELA	X	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Consigliere Valentina Zeccola ASSENTE giustificato.

Assiste quale Segretario Generale la D.ssa Cristina BLOISE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Francesco BREGOLIN nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Luca Spandre;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione di ARERA n. 459/2023/R/rif del 19/10/2023, che ha fornito aggiornamenti in materia di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia; il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato sull'importo del tributo, è stato deliberato dalla Provincia di Imperia nella misura percentuale del 5%;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del C.C.n.19 del 20.07.2020 e succ.modif.;
- il D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito dalla L.n. 157 del 19.12.2019, che prevedeva l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale;
- il DPCM 21.01.2025 n. 24 che ha stabilito i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione di ARERA n.133/2025/R/Rif, del 01.04.2025, che ha dato avvio al procedimento per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti”;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA N.363/2021/R/Rif. nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.05.2023 con la quale è stata approvata la revisione infra-periodo del Piano Economico Finanziario 2022-2025 (PEF) in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA N.363/2021/R/Rif. nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2) e la determinazione ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2024 con la quale è stato preso atto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) per il biennio 2024-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA N.389/2023/R/Rif. nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Tenuto conto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Diano Marina non è operante l'Ente di Governo, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, in assenza, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dall'Amministrazione Comunale;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a Egea Ambiente S.r.l. in forza di contratto Rep. N.2298 del 31.12.2020;

Visto:

- in particolare l'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20.07.2020 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e

qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;
- il comma 662 che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che:

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;
- la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite

in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rimarcato che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuti;

Preso atto che:

- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

- i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

- anche nell'anno 2025 (fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019) l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ricordato che, ai sensi dell'art.1, comma 663, della Legge n.147/2013, la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Ritenuto che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2024-2025, già validato con deliberazione C.C. n. 14 del 23.04.2024;

Visto il Riepilogo del ruolo Tari 2025 (**ALL. 1**), comprendente i coefficienti KA, KB, KC, KD, le Tariffe Fisse, le Tariffe variabili e le tariffe totali suddivise per categoria;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione relativo all'anno 2025, che espone un costo complessivo di € 3.907.302,00 importo dal quale vengono detratti, ai sensi del comma 1.4 della Det.2/DRif/2021 ARERA, Euro 1.457,00 per la parte variabile ed Euro 807,00 per la parte fissa ed aggiunti i costi relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani per Euro 144.935,00 e così per un totale di Euro 4.049.972,00, (arr.) da coprire con le entrate tariffarie;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario, validato per il 2025 con deliberazione C.C. n.14 del 23.04.2024, riporta i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2025, pari a € 4.049.972,00 (IVA inclusa), così ripartiti:

- COSTI FISSI € 1.728.826,00
- COSTI VARIABILI € 2.321.146,00;

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2025 viene complessivamente quantificata in € 4.049.972,00;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2025 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze;

Rilevato che:

-a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
-la ripartizione in percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- QUOTA FISSA: 70,06 % a carico delle utenze domestiche e 29,94% a carico delle utenze non domestiche;
- QUOTA VARIABILE: 61,76 % a carico delle utenze domestiche e 38,24 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Comunale del tributo di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: entro il 30 giugno 2025
- seconda rata: entro il 29 agosto 2025
- terza rata: entro il 31 ottobre 2025
- quarta rata: entro il 31 dicembre 2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2025;

Vista la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif. che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L.60/2022) pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno

e dato atto che trattasi di contributi quantificati da ARERA a livello nazionale che devono essere inseriti negli avvisi di pagamento e riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), ma che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie e quindi non incidono sulla quantificazione del PEF e delle tariffe;

Visto il DPCM 21/01/2025 n.24 che ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti, introducendo il "bonus sociale rifiuti", rivolto agli utenti domestici che versano in condizioni documentate di disagio economico-sociale, che prevede un'agevolazione del 25% della Tari per i nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi la soglia di euro 9.530, soglia innalzata ad euro 20.000 per i nuclei con almeno quattro figli a carico; tale agevolazione comporta l'introduzione di una nuova componente perequativa da riversarsi alla CSEA, con modalità stabilite da ARERA;

Vista ora la deliberazione n.133/2025/R/Rif del 01.04.2025, con la quale ARERA ha dato avvio al procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" in attuazione dell'art.57 bis del D.L. 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n.24, introducendo una nuova componente perequativa denominata UR3,a, pari a 6 €/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio

in aggiunta al corrispettivo dovuto;

Dato atto che, per coprire i costi di gestione relativi all'esercizio 2025 indicati nel PEF 2024-2025, già validato con la deliberazione C.C. n.14 del 23.04.2024 sopracitata, è necessario aumentare le tariffe rispetto all'anno precedente, con un aumento previsto, a seconda delle categorie, mediamente del 1,5%;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i*

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore 4° e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visti:

- il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
- il D.lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visti i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:

- del responsabile del settore Lorella Iacono “parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;
- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissonne “parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.”;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Francesco Parrella e Marcello Bellacicco, nonché la replica dell'Assessore Luca Spandre come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Udite le dichiarazione di voto:

- del Consigliere Francesco Parrella il quale annuncia il voto contrario del suo gruppo consiliare, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
- dell'Assessore Luca Spandre il quale annuncia il voto favorevole della maggioranza, come da registrazione video pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, **per alzata di**

mano, il presente punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 12 Consiglieri;

Favorevoli n. 08 Consiglieri;

Astenuti n. 00 Consiglieri;

Contrari n. 04 Consiglieri: Marcello Bellacicco, Elisabetta Borghi, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.

In conformità,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare i coefficienti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che:

. con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario biennale 2024-2025, già validato con deliberazione C.C. n.14 del 23.04.2024;

. la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario 2024-2025;

. i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

- di dare conferma, come per gli anni precedenti, della suddivisione per le utenze domestiche non residenti, assumendosi come numero degli occupanti quello di una unità ogni 50 mq. fino a 150 mq. e che oltre tale superficie si considerano sempre gli occupanti in numero di 4;

- di determinare la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;

- di quantificare in € 4.049.972,00 il gettito complessivo previsto della tassa rifiuti (TARI) per l'esercizio 2025, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2024-2025;

- di stabilire che le scadenze per il versamento della TARI 2025 sono le seguenti:

- prima rata: entro il 30 giugno 2025
- seconda rata: entro il 29 agosto 2025
- terza rata: entro il 31 ottobre 2025
- quarta rata: entro il 31 dicembre 2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2025;

- di dare atto che:

. sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota del 5%, deliberata dalla provincia di Imperia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, previsto in euro 201.187,49;

. risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

. UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

. UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno per un totale presunto di euro 16.068,80;

. ai sensi del DPCM n.24/2025, viene introdotta, a partire dal 2025, la nuova componente perequativa a copertura della riduzione del 25% della tassa sui rifiuti nei confronti dei nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superi la soglia di euro 9.530, soglia innalzata ad euro 20.000 per i nuclei con almeno quattro figli a carico; tale agevolazione comporta l'introduzione di una nuova componente perequativa denominata UR3,a, pari a 6 €/utenza per anno, da applicarsi a tutte le utenze del servizio in aggiunta al corrispettivo dovuto, da riversarsi alla CSEA, con modalità stabilite da ARERA con la deliberazione 01.04.2025 n.133/2025/R/Rif;

- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

- di dare atto che la Responsabile del Settore 4°, D.ssa Lorella Iacono, provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, **per alzata di mano**, l'immediata esecutività del presente deliberato con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 12 Consiglieri;

Votanti n. 12 Consiglieri;

Favorevoli n. 08 Consiglieri;

Astenuti n. 00 Consiglieri;

Contrari n. 04 Consiglieri: Marcello Bellacicco, Elisabetta Borghi, Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.

In conformità,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Francesco BREGOLIN

IL Segretario Generale
D.ssa Cristina BLOISE

(atto sottoscritto digitalmente)